CONFINDUSTRIA

INPS - PUBBLICAZIONE Circolare n. 47/23 “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela” e Circolare n. 48/23 “Regolamento in materia di ricorsi ammnistrativi di competenza dei Comitati dell’Inps"

23 maggio 2023

Il 17 maggio 2023 l’Inps ha pubblicato **la Circolare n. 47** avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela” e **la Circolare n. 48** riguardante il “Regolamento in materia di ricorsi ammnistrativi di competenza dei Comitati dell’Inps”.

Entrambe le circolari fanno seguito all’adozione dei citati Regolamenti da parte del Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 18 gennaio 2023.

Segnaliamo che con riferimento alla **Circolare n. 47** avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, l’adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Inps, sia a seguito dell’incorporazione degli Enti

previdenziali disciolti, sia in relazione alle riforme legislative succedutesi nel tempo, che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell'Istituto.

La Circolare n. 47 illustra il nuovo Regolamento in materia di autotutela, che trova applicazione a tutti i provvedimenti di competenza dell'Istituto. Obiettivo principale del procedimento di autotutela è, anzitutto, quello di cercare il più possibile di deflazionare il contenzioso.

Attraverso l'esercizio dell'autotutela, l'Inps può infatti intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

La Circolare n. 47 passa ad esaminare

- il campo di applicazione, i provvedimenti per l'esercizio dell'azione di autotutela e ciò che non può essere oggetto di autotutela;
- il responsabile del procedimento e l'avvio dello stesso: è utile ricordare che la comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria;
- l'istruttoria e la conclusione del procedimento;
- gli esiti: l'Inps può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:

  a) **annullamento d'ufficio**, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;

  b) **rettifica**, che presuppone l'intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l'eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

  c) **convalida**, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

d) **revoca**, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento, che determina l'inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

La Circolare n. 48 riguarda il "Regolamento in materia di ricorsi ammnistrativi di competenza dei Comitati dell'Inps" che va a sostituire il previgente Regolamento adottato con la determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 (v. messaggio n. 1805/2014).

L'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria per razionalizzare in un'unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, anche qui con l'obiettivo di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale.

In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS, nonché l'ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l'Inps, hanno determinato l'esigenza di riordinare in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

Il Regolamento disciplina le procedure relative ai ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Inps a livello centrale e periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome.

Sono previste specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), e dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Nei limiti della compatibilità, il Regolamento si applica anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

La circolare n. 48 passa ad esaminare

- le modalità di presentazione dei ricorsi
- i termini di presentazione dei ricorsi:
- che per i **ricorsi al Comitato** amministratore della Gestione **Prestazioni Temporanee** ai Lavoratori Dipendenti avverso il rigetto della **domanda di CIGO,** i termini sono stati ricondotti a **30 giorni**, così come previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 148/2015. In relazione a questi ricorsi che godevano di un termine più ampio pari a 60 giorni (in quanto considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria), l'Inps segnala che la nuova tempistica pari a 30 giorni troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati **successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48 del 17 maggio 2023**.

  Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa;

- cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere;
- definizione in via amministrativa dei ricorsi;
- ricorso e procedimento di riesame in autotutela: l'avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
- istruttoria e decisione del ricorso;
- sospensione e revoca delle deliberazioni.

L'Inps si riserva di fornire alle Strutture ulteriori indicazioni operative che saranno necessarie per l'implementazione delle relative procedure informatiche.